

FAQ - Frequently Asked Questions
Aggiornate al 21/06/2024

1) È possibile accedere al Portale Bandi della DGCC con lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente proponente (singolo o capofila)?

L'utente che effettua l'accesso con Spid alla piattaforma informatica non deve necessariamente coincidere con il legale rappresentante dell'ente proponente firmatario della candidatura. Lo SPID è lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione come singolo o capofila, fermo restando che il responsabile della candidatura è colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del proponente singolo o capofila. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, quest'ultimo rimane comunque responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda.

2) All'interno della domanda di ammissione a finanziamento, se non si è in possesso di una PEC è possibile in alternativa fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona?

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale (per l'Ambito 3) o dell'istituzione (per gli Ambiti 1 e 2).

3) I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del finanziamento e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?

I progetti devono essere realizzati non prima del 1 novembre 2024 e comunque a partire dall'accettazione del finanziamento (quindi dopo la pubblicazione dei risultati) e concludersi entro il 15 ottobre come indicato all'art. 8 del bando. Non sono, in ogni caso, ammissibili progetti iniziati prima dell'accettazione del finanziamento.

4) Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 4 del bando, il partner culturale è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo. Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto, ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 4 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività

connesse a questi soggetti (cfr. art.4). Tra gli esempi di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

5) Un'istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto nell'Ambito 1 e l'altro nell'Ambito 2?

No. L'art. 4 comma 6 lett. a del bando indica che *“ogni soggetto attuatore, ovvero ogni proponente singolo, o proponente capofila e partner di progetto, può presentare un'unica proposta per un solo Ambito e per una sola Sezione, riguardante una sola collezione pubblica di destinazione; è responsabilità del capofila del progetto verificare il rispetto di tale condizione nei confronti di tutti partner di progetto coinvolti”*. Il bando è unico anche se si sviluppa su tre ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno dei soggetti attuatori può partecipare, sempre come attuatore, a più progetti nei diversi ambiti di intervento.

6) Il co-finanziamento del progetto (obbligatorio per l'Ambito 2) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 4 del bando specifica che *“un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto”*. Nel caso un partner di progetto fosse anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del cofinanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 4 del bando. Se il partner di progetto è anche co-finanziatore, potrà direttamente sostenere le spese di co-finanziamento. Nel caso invece il partner culturale fosse anche cofinanziatore, non potrà sostenere direttamente le spese di co-finanziamento ma dovrà erogare il contributo economico al proponente. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 4 e 5 del bando.

7) Per l'Ambito 2 all'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?

Sì, sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto), i costi del personale interno. La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente. Quanto sopra riportato opera, con le dovute differenze chiarite nell'Avviso pubblico, anche per l'Ambito 1.

8) Una galleria privata o un ente privato con scopo di lucro possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure cofinanziatore?

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati con scopo di lucro possono essere partner culturali solo se il progetto dell'autore prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico, oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista). Una galleria d'arte commerciale non può essere neanche sponsor del progetto. Sempre richiamando l'art. 4 del bando, si specifica che la DGCC si riserva sempre *“la facoltà di*

valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità". In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili donor o supporter del progetto.

9) In caso di assegnazione del finanziamento, esistono delle variazioni o modifiche che l'ente aggiudicatario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC (o altra autorità preposta)?

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che la Direzione è tenuta a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto come approvato dalla Commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

10) Che ruolo ha la casa editrice? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a un partenariato di progetto, o a un rapporto di fornitura? Se la casa editrice figura come sponsor tecnico, il suo contributo può essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal bando? Inoltre, la casa editrice può figurare come co-finanziatore o sponsor?

La casa editrice, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il finanziamento ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto, a prescindere che sia un ente for profit o non profit (art. 4 del bando) perché i partner non possono ricevere introiti dal finanziamento. Può essere uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (quindi al di fuori del quadro economico presentato, e la quota non è rendicontabile come co-finanziamento), o gratuitamente solo in parte (in questo caso nel quadro economico verrà inserita solo la quota interessata). La casa editrice può essere eventualmente anche un co-finanziatore, ma il suo contributo deve essere erogato per attività altre rispetto a quelle legate alla sua fornitura; in questo caso, il co-finanziamento sarà certificato da una lettera di impegno a co-finanziare tali attività.

11) Il volume per il quale si richiede il finanziamento deve possedere un codice ISBN?

Sì. I libri devono essere dotati di codice ISBN e non devono avere carattere di libro raro o di libro d'artista, inteso come oggetto artistico prodotto in forma di libro a tiratura limitata.

12) Chi concorre a Strategia Fotografia può contemporaneamente concorrere anche ad altri bandi promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea?

Per quanto statuito dal bando, la partecipazione all'avviso pubblico strategia Fotografia non osta alla partecipazione ad altri bandi indetti dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, per i quali normano comunque i rispettivi Avvisi pubblici. Si segnala la diversa specificità di ogni bando e l'opportunità di aderire con progetti adeguati e rispondenti. Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni singolo progetto.

13) Cosa si intende per collezione pubblica, nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico Strategia Fotografia, per collezione pubblica si intende una collezione di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici italiani

14) L'opera oggetto di acquisizione o di produzione può essere la prima di una collezione pubblica che si va ad istituire?

Come riportato all'art. 1 comma 3 tra gli obiettivi principali dell'Avviso pubblico è indicato: *“L'incremento delle pubbliche collezioni italiane con acquisizioni di opere e progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, fondi, nonché con committenze di nuove produzioni di opere e progetti fotografici”*. Si specifica quindi che l'oggetto dell'acquisizione o della produzione può anche costituire l'avvio per una nuova sezione dedicata alla fotografia, purché all'interno di una collezione pubblica già preesistente.

15) È possibile partecipare con un unico artista e due capofila diversi?

Come indicato all'art. 4 comma 9 dell'Avviso Pubblico: "Il fotografo, fotoreporter, artista, curatore, o altro professionista del settore fotografico (inteso anche come collettivo) può concorrere direttamente come candidato alla Sezione VI del presente Avviso con una sola domanda; potrà tuttavia risultare coinvolto anche in più progetti presentati nelle restanti Sezioni I, II, III, IV e V dell'Avviso, a condizione che siano presentate da soggetti proponenti differenti."

16) Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 31, commi 2 e 3 sez. IV dell'Avviso è necessario avere preventivamente ottenuto idonea autorizzazione, nulla osta, permesso comunque denominato, nel rispetto della vigente normativa di settore?

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 31, commi 2 e 3 sez. IV dell'Avviso, è obbligatorio avere ottenuto, ove necessario, prima o contestualmente all'inizio delle stesse, idonea autorizzazione, nulla osta, permesso comunque denominato, nel rispetto della vigente normativa di settore. È responsabilità del soggetto proponente, singolo o capofila, verificare che le attività indicate nella domanda di candidatura siano realizzate nel rispetto di quanto sopra indicato.

17) Ai sensi dell'art. 31 comma 2 dell'Avviso cosa si intende per “ogni altra eventuale azione di promozione della fotografia”?

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 dell'Avviso per “ogni altra eventuale azione di promozione della fotografia” si intende ogni evento o manifestazione finalizzato alla conoscenza, diffusione, promozione della fotografia presso un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono ammesse attività di carattere formativo come convegni, seminari, giornate di studi. Si precisa che non costituiscono oggetto di finanziamento ai sensi del presente Avviso l'organizzazione di attività, corsi di formazione e/o corsi professionalizzanti comunque denominati, finalizzati al rilascio di diplomi e/o certificazioni e/o accreditamenti professionali o similari.

18) Per quanto riguarda le Sez. I e II è possibile acquisire l'opera/le opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, e fondi di fotografia tramite una donazione?

No, ai fini dell'Avviso pubblico “Strategia Fotografia” sono ritenute ammissibili solo le acquisizioni a titolo oneroso. Tra la documentazione richiesta è presente infatti l'*“Impegno sottoscritto dall'alienante a trasferire l'acquisizione oggetto della proposta alla collezione pubblica di destinazione, comprensiva del prezzo di vendita e delle eventuali condizioni”*, che esplicita che l'acquisizione deve avvenire attraverso una compravendita.

19) Per quanto riguarda L'Ambito 2 Sez. IV, se il progetto è già stato realizzato dall'artista e viene riallestito nel festival, i costi di stampe e allestimenti possono essere coperte dal finanziamento concesso? Il contributo concesso non copre la realizzazione di nuove opere e nei festival bisogna presentare lavori già prodotti?

Premesso che qualsiasi opera o progetto fotografico realizzato attraverso fondi dell'Avviso Pubblico "Strategia Fotografia" deve essere obbligatoriamente destinato all'incremento del patrimonio pubblico italiano, la Sezione IV dell'Avviso pubblico sostiene esclusivamente attività/azioni culturali dedicate alla promozione della fotografia. Per la realizzazione di nuove opere (da destinare al patrimonio pubblico italiano), anche site-specific, l'Avviso Pubblico dedica appositamente

l'Ambito 1, Sez. III.

Riguardo i costi di stampa di un'opera o progetto fotografico già realizzato, ma da riallestire in occasione di un festival: tali costi possono essere considerati ammissibili a finanziamento solo se si dichiara formalmente che la stampa dell'opera o progetto fotografico in questione è una *exhibition copy*; tale copia dovrà poi, terminata la mostra, essere obbligatoriamente destinata allo smaltimento.